



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 45/PR3 – 6 FEBBRAIO 2026

45/102

### CAMPIONATO PRIMAVERA 3 2025–2026 – “DANTE BERRETTI”

#### **GARA VIS PESARO – GUBBIO DEL 17 GENNAIO 2026**

Il Giudice Sportivo,

- vista l'istanza presentata in data 29.1.2026 dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del calciatore minore Pietro Di Luca a seguito della sanzione della squalifica per 10 giornate irrogata da questo Giudice al minore predetto, giocatore della società Gubbio (C.U. n. 38/PR3 del 21.01.2026), riconosciuto responsabile di aver rivolto offese comportanti discriminazione razziale in riferimento al colore della pelle, ripetute più volte, nei confronti di un calciatore avversario, sanzione determinata nel minimo edittale ai sensi dell'art. 28, comma 2 C.G.S., istanza con la quale i predetti, in nome e per conto del minore, chiedono di usufruire della riduzione della squalifica a fronte dell'accesso a forme alternative di giustizia riparativa, con svolgimento di attività di servizi socialmente utili quale beneficio previsto dall'art. 137, comma 2 bis C.G.S.;
- ritenuto che tale beneficio è stato di recente introdotto ma, testualmente, risulta allo stato applicabile per espressa previsione normativa, unicamente a beneficio di *calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica*;
- considerato che, sebbene risulti apprezzabile il manifestato pentimento del calciatore e la sua volontà di accedere a forme riparative che, probabilmente, avrebbero maggiore efficacia educativa rispetto alla mera sanzione edittale della squalifica comminata, tuttavia, tale normativa non appare applicabile in via analogica al Campionato PRIMAVERA 3 “DANTE BERRETTI”, atteso che è previsto espressamente che possa operare nelle sole competizioni e campionati come sopra organizzati;
- considerato, altresì, che un'eventuale applicazione analogica andrebbe a coinvolgere non solo il calciatore in questione, ma anche interessi di altri soggetti sportivi estranei (in *primis* le squadre avversarie che il giovane andrebbe ad incontrare al termine delle giornate ridotte di squalifica, oltreché quelli del calciatore destinatario delle offese) creando quindi il concreto pericolo di futuri contenziosi che, del tutto ragionevolmente, una decisione in tal senso provocherebbe, ed un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di altri giocatori precedentemente sanzionati per analoghi motivi e nei confronti delle Società prossime avversarie di quella di appartenenza dell'Istante;
- considerato che, *de iure condendo*, appare auspicabile la futura introduzione da parte delle Istituzioni delle necessarie modifiche al C.G.S., in modo da estenderne l'applicabilità - per le finalità rieducative previste dall'art. 137, comma 2 bis - ai giocatori minorenni che disputano gli altri Campionati.



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PQM

il Giudice Sportivo, pur apprezzando e condividendo l'intento sottostante all'Istanza presentata e l'atteggiamento di dimostrata presa di coscienza della gravità del fatto da parte del minore Pietro Di Luca, per i motivi suddetti e di fronte alla tassatività del testo normativo vigente, respinge l'istanza.

IL GIUDICE SPORTIVO

Avv. Cosimo Taiuti



Pubblicato in Firenze il 6 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani